


**Concordato Preventivo Coelna Spa**  
**N. 07/2012 del Tribunale di Napoli**  
**Giudice Delegato Dott.ssa Francesca Reale**  
**Commissari Giudiziali**

*Avv. Errico E. Chiusolo*

*Prof. Avv. Angelo Scala*

*Dott.ssa Gioconda Fortuna*

Raccomandata A/R



Oggetto: Concordato preventivo Coelna Spa (n. 07/2012 Trib. Napoli) Avviso ai creditori ex art. 171 l.fall.

I sottoscritti Prof. Avv. Angelo Scala, Avv. Errico E. Chiusolo e Dott.ssa Gioconda Fortuna, domiciliati in Napoli alla Via Guglielmo Sanfelice n.38, nella qualità di Commissari Giudiziali della Procedura in oggetto

**COMUNICANO CHE:**

- In data 22.05.2012, la società Coelna Spa, con sede legale in Casoria alla via Fratelli Bandiera, n. 9, C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli 06796141213, con ricorso chiedeva al Tribunale di Napoli di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss l.fall.;
- a seguito del suddetto ricorso, nonché delle successive deduzioni allegate al verbale di udienza del 18.07.2012, il Tribunale di Napoli, con decreto emesso in data 20 luglio/2 agosto 2012, ammetteva la società Coelna Spa alla procedura di concordato preventivo contraddistinta dal n. 07/2012, nominando i sottoscritti Commissari Giudiziali e ordinando la convocazione dei creditori per l'adunanza del 21 novembre 2012, ore 10.00, presso l'aula del G.D. Dott.ssa Francesca Reale (Tribunale di Napoli, Sezione Fallimentare, Nuovo Palazzo di Giustizia, Centro Direzionale di Napoli, Torre A, 14° piano) al fine di votare sulla

**PROPOSTA DEL DEBITORE**

come indicato nel decreto di apertura della Procedura, nel quale si legge che *la proposta prevede:*

1. *Il pagamento integrale delle spese di procedura;*
2. *Il pagamento integrale dei creditori privilegiati, mediante realizzo delle attività oggetto di cessione ai creditori ;*
3. *Il pagamento dei creditori chirografari nella misura non inferiore al 40%, mediante realizzo delle attività oggetto di cessione ai creditori (rimborsati parzialmente ed in misura paritaria in relazione alle residue disponibilità che si prevede di poter asservire ai fini del presente piano)*

**Concordato Preventivo Coelna Spa**  
**N. 07/2012 del Tribunale di Napoli**  
**Giudice Delegato Dott.ssa Francesca Reale**  
**Commissari Giudiziali**

*Avv. Errico E. Chiusolo*

*Prof. Avv. Angelo Scala*

*Dott.ssa Gioconda Fortuna*

**SI EVIDENZIA CHE**

- la documentazione (*domanda e piano, decreto di ammissione, relazione ex art. 161 l.f., elenco creditori*) relativa al concordato è consultabile presso la cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli: i creditori sono invitati a prenderne visione;
- i creditori possono inviare eventuali comunicazioni ai recapiti dei Commissari Giudiziali indicati in calce;
- poiché il commissario giudiziale deve, nell'ambito delle proprie incombenze, procedere, tra l'altro, alla verifica dell'elenco dei creditori predisposto dal debitore, apportandovi eventuali modifiche, i creditori sono invitati a comunicare tempestivamente l'importo esatto del credito vantato alla data del 22 maggio 2012, data di deposito del ricorso di ammissione alla procedura, la sua fonte e le eventuali cause di prelazione, allegando i relativi documenti giustificativi e le schede contabili aggiornate (nonché ogni ulteriore documentazione/certificazione richiesta dalla legge, anche in considerazione della tipologia del rapporto), con piego da depositare a mano ovvero da inviare a mezzo lettera raccomandata alla Cancelleria del G.D. Dott.ssa Francesca Reale, presso Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli, Nuovo Palazzo di Giustizia, Torre A, 14° piano, Centro Direzionale, 80143 Napoli;
- all'adunanza fissata per il giorno 21 novembre 2012 ogni creditore potrà intervenire personalmente ovvero *farsi rappresentare da un procuratore (che non può essere nessuno dei Commissari Giudiziali nominati) munito di procura speciale conferirsi esclusivamente compilando il modulo in calce alla presente*" (art. 174 l.f.);
- a norma dell'art. 172 l. fall., almeno tre giorni prima della predetta adunanza, i sottoscritti commissari depositeranno in Cancelleria, a disposizione dei creditori, una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte, con l'elenco dei creditori ammessi al voto che il debitore ha inteso suddividere nelle distinte classi di creditori chirografari e creditori privilegiati, con trattamenti, come riportato, differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse;
- ai sensi dell'art. 177 l.f. sono ammessi al voto tutti i creditori non muniti di privilegio o causa di prelazione, mentre "I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca

**Concordato Preventivo Coelna Spa**  
**N. 07/2012 del Tribunale di Napoli**  
**Giudice Delegato Dott.ssa Francesca Reale**  
**Commissari Giudiziali**

*Avv. Errico E. Chiusolo*

*Prof. Avv. Angelo Scala*

*Dott.ssa Gioconda Fortuna*

- rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato”; ed inoltre “Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato”;
- il voto potrà essere espresso anche compilando la dichiarazione in calce, che andrà inviata o depositata in originale presso la Cancelleria del G.D. Dott.ssa Francesca Reale (Sezione Fallimentare, Tribunale di Napoli, Nuovo Palazzo di Giustizia, Torre A, 14° piano, Centro Direzionale, 80143 Napoli), corredata dalla visura storica aggiornata dell’Ufficio del Registro delle Imprese (ovvero certificazione equipollente per i creditori esteri) e dalla fotocopia del documento identificativo del soggetto che sottoscrive. Saranno considerate al fine del computo della maggioranza dei crediti le dichiarazioni di voto pervenute nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale di adunanza (art. 178 l.f.);
  - ancora ai sensi dell’art. 177 l.f. “*Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi*”.

Napoli, 3 agosto 2012

I Commissari Giudiziali

*Avv. Errico E. Chiusolo*

*Prof. Avv. Angelo Scala*

*Dott.ssa Gioconda Fortuna*